

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7417 R	1° dicembre 2017	DFE / DSS
Concerne		

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale

*Il buon pastore deve tosare le pecore, non scorticarle.
(Gaio Svetonio Tranquillo)*

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	MISURE FISCALI CONDIVISE	4
2.1	Introduzione del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.....	4
2.2	Introduzione della riduzione per partecipazioni ai fini dell'imposta sul capitale	5
2.3	Riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile per gli investimenti collettivi in capitale con possesso fondiario diretto.....	6
2.4	Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza.....	6
2.5	Introduzione di un massimale al combinato prelievo d'imposta sul reddito e d'imposta sulla sostanza (freno all'imposta sulla sostanza)	6
3.	MISURE PER INCENTIVARE LE SOCIETÀ DI CAPITALI O COOPERATIVE INNOVATIVE (START-UP)	7
4.	MISURE DI PARZIALE COMPENSAZIONE FINANZIARIA.....	7
4.1	Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche: proroga del supplemento transitorio delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale.....	7
5.	MISURE SOCIALI CONDIVISE	8
5.1	Sostegno alla spesa per il collocamento del figlio (pto 3.1.2 del M7417)	8
5.2	Servizi e strutture di accoglienza (pto 3.1.3 del M7417).....	8
5.3	Sostegno ai familiari curanti (pto 3.1.4 del M7417)	9
5.4	Sensibilizzazione delle aziende (pto 3.2.1 del M7417)	10
5.5	Servizi e strutture aziendali (pto 3.2.2 del M7417)	11
5.6	Riconoscimento e certificazione: progetto family score e family friendly (pto 3.2.3 del M7417)	11
5.7	Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle competenze (pto 3.2.4 del M7417)	11
6.	MISURE SOCIALI APPROFONDITE	12
7.	PROPOSTE IN AMBITO SOCIALE	15
7.1	La proposta della Commissione speciale scolastica	15

8.	PROPOSTE IN AMBITO FISCALE.....	18
9.	TASSA SUL TONNELLAGGIO (PPD).....	18
10.	VARIE MODIFICHE (AREALIBERALE E UDC).....	20
11.	RIASSUNTO DELLE RIPERCUSSIONI FINANZIARIE	24
12.	FINANZIAMENTO DELLE MISURE SOCIALI DI POLITICA FAMILIARE	26
13.	CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI.....	27
14.	CORRELAZIONE TRA RIFORMA SOCIALE E RIFORMA FISCALE	27
15.	CONCLUSIONI	28



1. INTRODUZIONE

La necessità più impellente a livello fiscale per il Canton Ticino è oggi quella di essere concorrenziali a livello intercantonale e ritrovare un posizionamento che si possa iscrivere nella media dei Cantoni. Con questo messaggio il Governo propone un primo passo per raggiungere l'obiettivo dichiarato.

Il problema di competitività riguarda sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche.

Si rileva che il prelievo dell'imposta sulla sostanza ha causato la partenza di alcuni importanti soggetti fiscali: tra il 2011 e il 2015 tra i 100 principali contribuenti per sostanza imponibile si è assistito a 24 partenze, per un importo complessivo di circa 1.4 miliardi di franchi di sostanza corrispondente a circa 7.6 milioni di franchi di gettito fiscale complessivo. Da notare che 2/3 delle partenze riguardano cittadini svizzeri e ticinesi, persone che avevano forti radici con il nostro territorio e la sua società¹.

D'altro canto si sono registrati anche degli arrivi (11 nello stesso periodo) che però non hanno compensato le partenze (335 milioni di sostanza per un gettito di circa 1.8 milioni); più della metà dei nuovi arrivi è rappresentato da cittadini stranieri. Con la riforma proposta dal Consiglio di Stato si attenuerà l'imposizione della sostanza delle persone fisiche così da permettere al Canton Ticino di risalire dagli ultimi posti della graduatoria intercantonale alla media svizzera.

Occorre fare in modo che anche a livello di persone giuridiche le condizioni quadro del nostro Cantone non siano troppo penalizzanti, questo per mantenere non solo il gettito fiscale, ma anche e soprattutto i posti di lavoro. Inoltre bisogna incentivare la nascita di nuove imprese con spiccato orientamento innovativo permettendo così il trasferimento tecnologico e la creazione di posti di lavoro qualificati.

¹ Si segnala che questa statistica, dal punto di vista metodologico, comprende anche le persone che sono venute a mancare senza eredi nel Cantone, dato che in questi casi vi è una perdita di substrato imponibile.

Gli assi su cui il Governo ha ritenuto necessario intervenire sono tre e riguardano in particolare:

- la riduzione dell'onere fiscale a carico del capitale delle persone giuridiche;
- la riduzione dell'onere fiscale a carico della sostanza delle persone fisiche;
- l'incentivazione all'investimento nelle società start-up innovative.

Per rendere finanziariamente sostenibili queste tre misure e perseguire gli obiettivi finanziari decisi dal Parlamento, sono previsti degli interventi compensatori quali l'inasprimento dell'imposizione parziale dei dividendi (misura già accolta dal gran Consiglio durante la seduta parlamentare del 7 novembre 2017 tramite l'approvazione del rapporto parziale sul messaggio n. 7417) e la proroga del supplemento delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche.

Parallelamente – in modo complementare – la riforma introduce delle misure di politica familiare che favoriscono la conciliabilità famiglia-lavoro a tutto vantaggio dei lavoratori, ma anche delle aziende:

- a. sostegno diretto alle famiglie attraverso un assegno parentale che fornisca un aiuto puntuale in funzione delle mutate condizioni finanziarie corrispettive alla nascita di un figlio o in caso di adozione;
- b. sostegno alle famiglie nel conciliare gli impegni lavorativi e formativi con quelli familiari favorendo l'accessibilità alle strutture e ai servizi tramite delle rette maggiormente sostenibili;
- c. sostegno alle strutture d'accoglienza extrafamiliari favorendo il miglioramento delle condizioni quadro del settore (numero di posti, qualità delle strutture, formazione e stipendi del personale);
- d. sostegno ai familiari curanti al fine di garantire la continuità di questa importante forma di sostegno interfamiliare in un momento di difficoltà oggettiva.

La politica aziendale a favore delle famiglie comporta, dal canto suo, le ulteriori seguenti misure:

- a. sensibilizzazione accresciuta delle aziende,
- b. creazione di servizi e strutture aziendali nonché aiuto post-maternità al reinserimento professionale tramite degli incentivi finanziari,
- c. introduzione di un marchio di qualità che attesti la sensibilità sociale e familiare delle imprese,
- d. consulenza individuale familiare e di supporto alle aziende per lo sviluppo di iniziative a favore delle famiglie.

Solo intervenendo su più livelli si potrà infatti garantire in futuro una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro a tutto vantaggio sia dei cittadini, sia delle aziende che potranno così valorizzare maggiormente i propri collaboratori.

Infatti, come evidenziato dallo studio commissionato dal DSS nel 2015 alle società Tiresia e Infras sui bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un bambino fra 0 e 4 anni, *“un fattore emerso con forza dall'analisi del sondaggio è la necessità di un maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro e delle aziende, per la promozione e lo sviluppo ulteriore delle condizioni quadro del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità degli orari di lavoro e al lavoro a tempo parziale. Anche il congedo per i padri e il*

congedo non remunerato prolungato, così come la maggiore offerta di servizi extra-familiari e il lavoro da casa, sono citati dalle famiglie come misure da incrementare”.

Appare quindi ovvio che per migliorare le condizioni di lavoro per le famiglie con figli piccoli occorra lavorare di concerto con i datori di lavoro, concedendo alcune agevolazioni (anche fiscali) per ottenere misure di gestione del personale più orientate alla conciliazione lavoro-famiglia.

Come scrivono l'Associazione industrie ticinesi e la Camera di commercio nelle osservazioni inviate alla Commissione tributaria, queste ultime *“condividono la necessità di un miglioramento della conciliazione fra lavoro e famiglia. Le ragioni sono molte, sia da un punto di vista macroeconomico che da quello della politica occupazionale. Basti ricordare che molte aziende ticinesi da tempo hanno colto l'utilità di offrire condizioni di lavoro più favorevoli alle famiglie (orari di lavoro flessibili, lavoro a tempo parziale, job sharing, telelavoro, ecc.). Rimangono certamente ancora tante opportunità che andrebbero affrontate attraverso una politica di incentivi alle aziende in un contesto di partenariato pubblico privato”.*

La necessità di intervenire in quest' ambito è quindi condivisa sia dal mondo politico, sia da quello imprenditoriale, occorre però capire con quali misure e con quali mezzi. Come scrive il Consiglio di Stato *“I primi tre anni di vita di un bambino sono decisivi, occorre tempo da dedicare loro per ascoltarli, educarli e farli crescere nel migliore dei modi. Questo compito fondamentale è di competenza delle famiglie, che decidono autonomamente se e come far capo anche alle strutture esistenti pensate per esse, In una società che evolve e si trasforma in continuazione, dove nella nuova famiglia tipo il tempo di lavoro complessivo auspicato è del 150% suddiviso sui due genitori, nel rispetto sia della libera scelta sia del principio di sussidiarietà, è rilevante aiutare le famiglie a svolgere al meglio questi importanti compiti”.*

2. MISURE FISCALI CONDIVISE

2.1 Introduzione del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale

Con la Riforma II dell'imposizione delle imprese, la LAID ha concesso ai Cantoni la possibilità di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. Per ragioni finanziarie il Canton Ticino aveva rinunciato ad introdurre questa misura che viene oggi proposta in forma attenuata, con un limite di computo pari al 10% dell'imposta sull'utile. Da un lato si vuole quindi essere più attrattivi nella competitività intercantonale (ritenuto che già 12 Cantoni prevedono questa facoltà), dall'altro si vuole comunque salvaguardare una componente del gettito delle persone giuridiche (senza limite, con riferimento al periodo fiscale 2012, tale misura comporterebbe minori entrate pari a 24.1 milioni di franchi; con il limite del 10% le stesse si riducono a circa 12.3 milioni di franchi).

Ripercussioni finanziarie

Con riferimento ai dati fiscali 2012, la prevista modifica dell'articolo 87 LT comporterà minori entrate stimate in 12.3 milioni per il Cantone e in 8.9 milioni per i Comuni.

2.2 Introduzione della riduzione per partecipazioni ai fini dell'imposta sul capitale

La misura precedente non produce effetti nei confronti di quelle società che hanno quale scopo principale la detenzione di partecipazioni, in quanto i redditi da partecipazione qualificate non sono tassati e quindi non generano imposta sull'utile sulla quale computare l'imposta sul capitale.

È noto che bisognerà abolire gli statuti speciali, tra cui quello di holding, per conformarsi ai dettami della comunità internazionale ed evitare di finire in liste nere. Il "Progetto fiscale 17" prevede l'abolizione di questi regimi cantonali. La misura governativa anticipa, in modo lungimirante, questo futuro scenario. Con questa proposta si vuole evitare il rischio di delocalizzazione delle società holding. In effetti questa tipologia di società passando ad un regime di tassazione ordinaria subiranno la decuplicazione dell'imposta sul capitale, la cui aliquota passerà dall'attuale tasso privilegiato dello 0.15‰ al futuro tasso ordinario dell'1.5‰.

Occorre pertanto ridurre proporzionalmente l'imposta sul capitale in relazione agli attivi netti di bilancio. Per tutelare il gettito, l'aliquota (e non il capitale imponibile come proposto nel messaggio) deve essere ridotta unicamente per quelle società le cui partecipazioni qualificate rappresentano almeno 2/3 degli attivi o dei ricavi complessivi (requisito materiale). Per una questione di sistematica legislativa l'articolo di legge proposto deve essere contemplato sotto il capitolo II "calcolo delle imposte". Per questo motivo proponiamo una modifica del disposto legale, sia nel testo di legge sia nella sistematica. Il nuovo articolo sarà quindi l'87a con il tenore seguente:

Art. 87a (nuovo)

¹L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati:

- a) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;*
- b) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o*
- c) la detenzione di diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.*

Ripercussioni finanziarie

Ipotizzando che le holding presenti in Ticino (circa 270) detengano una quota media di partecipazioni qualificate di circa il 90%, l'applicazione della proposta avrebbe – anche nella sua versione modificata rispetto al messaggio - un effetto essenzialmente neutro sul gettito fiscale cantonale e comunale in quanto la riduzione per partecipazioni permetterà a tali società di ridurre l'onere fiscale a carico del capitale in misura del 90% e, così facendo, di neutralizzare in maniera pressoché completa l'aggravio fiscale che subirebbero in assenza di modifiche legislative a seguito dell'abolizione degli statuti speciali.

2.3 Riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile per gli investimenti collettivi in capitale con possesso fondiario diretto

Attualmente in Ticino i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto sono imposti con l'aliquota ordinaria del 9%. A livello federale queste strutture hanno un'aliquota dimezzata, identica a quelle prevista per le associazioni e fondazioni. Al fine di ottenere un'armonizzazione verticale si postula di abbassare l'aliquota al 4% in analogia a quanto prescritto per le associazioni e fondazioni.

Ripercussioni finanziarie

Tenuto conto che in Ticino le casistiche in questione non sono particolarmente numerose, l'impatto sul gettito fiscale di questa misura è contenuto in soli 200'000 franchi per il Cantone e in 150'000 franchi circa per i Comuni.

2.4 Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza

Il messaggio propone di ridurre l'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza dall'attuale 3.5‰ al 2.5‰. Questo intervento permetterebbe al nostro Cantone di ridurre considerevolmente il proprio onere fiscale massimo e complessivo ai fini dell'imposta sulla sostanza, passando dall'attuale 6.8‰ al 4.9‰, allineandosi così alla media nazionale (4.7‰) e guadagnando sei posizioni (dal 22° rango al 16°) nell'ambito della concorrenza fiscale intercantonale.

Ripercussioni finanziarie

Le modifiche che interessano l'imposta sulla sostanza comportano una riduzione di gettito valutata in 5.4 milioni di franchi per il Cantone e in 4.1 milioni di franchi per i Comuni nel 2018 e, a partire dal 2020 (applicazione dell'aliquota massima del 2.5‰), di ulteriori 9.8 milioni di franchi per il Cantone e 7.4 milioni di franchi per i Comuni.

Complessivamente, una volta a regime la nuova aliquota massima del 2.5‰ nel 2020, gli sgravi che interessano l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche provocherebbero dunque una diminuzione di gettito di 15.2 milioni di franchi per il Cantone e di 11.5 milioni di franchi per i Comuni.

2.5 Introduzione di un massimale al combinato prelievo d'imposta sul reddito e d'imposta sulla sostanza (freno all'imposta sulla sostanza)

Il messaggio propone di introdurre in Ticino una misura che è già applicata in alcuni Cantoni che, come il nostro, prevedono delle aliquote d'imposta sulla sostanza elevate. È condivisibile la scelta del Governo di limitare al 60% del reddito imponibile il carico fiscale complessivo delle imposte sul reddito e la sostanza. La redditività della sostanza è considerata almeno all'1% della sostanza netta del contribuente. Questa soluzione ha il pregio di introdurre un elemento di calcolo riferito al reddito generato dal patrimonio, in modo che la normativa risulti sostenibile indipendente dalle strategie di investimento più o meno aggressive messe in atto dal contribuente (p. es. se una componente importante del patrimonio è investita nell'ottica di ottenere dei capital gain esenti dalle imposte sul reddito). Questa misura interviene nei casi in cui il carico fiscale riferito al patrimonio è nettamente sproporzionato alla situazione reddituale del contribuente, evitando che si

raggiungano dei casi di “imposta confiscatoria”, oggi regolati dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

In sintesi l’applicazione della nuova disposizione è illustrata nel modo seguente.

Scenari	Applicazione della nuova disposizione
Se totale imposta reddito e sostanza (Cantone + Comuni) < 60% reddito imponibile	Nessun’applicazione possibile del disposto.
Se totale imposta reddito e sostanza (Cantone + Comuni) > 60% reddito imponibile <u>e</u> provento netto sostanza ≥ 1% sostanza netta	La disposizione può essere applicata e il contribuente che ne fa richiesta ottiene, ai fini cantonali e comunali, uno sgravio d’imposta che riduce il suo onere fiscale al 60% del proprio reddito imponibile.
Se totale imposta reddito e sostanza (Cantone + Comuni) > 60% reddito imponibile <u>e</u> provento netto sostanza < 1% sostanza netta	La disposizione può esser applicata su richiesta del contribuente ma il reddito imponibile ai fini del calcolo dello sgravio sarà maggiorato della differenza esistente tra il rendimento effettivo della sostanza e il rendimento minimo legale dell’1%.

Ripercussioni finanziarie

L’introduzione del meccanismo proposto comporterebbe un minor gettito cantonale stimato in circa 1.8 milioni di franchi per i periodi fiscali 2018 e 2019 e in circa 0.4 milioni di franchi a partire dal 2020. Per i Comuni l’impatto ammonterebbe a 1.4 milioni per il biennio 2018-2019 e a 0.3 milioni a decorrere dal 2020.

3. MISURE PER INCENTIVARE LE SOCIETÀ DI CAPITALI O COOPERATIVE INNOVATIVE (START-UP)

Queste misure, disciplinate dagli art. 37c, art. 87 cpv. 1bis, 1ter (nuovi), art. 89 e art. 155 cpv. 4 sono già state presentate con il rapporto parziale Foletti sul messaggio n. 7417 e approvate dal Gran Consiglio durante la seduta del 7 novembre 2017.

4. MISURE DI PARZIALE COMPENSAZIONE FINANZIARIA

La misura riguardante l’inasprimento dell’imposizione parziale dei dividendi (art. 17b cpv. 1 e art. 19 cpv. 1bis) è stata accolta dal Gran Consiglio durante la seduta del 7 novembre 2017 tramite l’approvazione del rapporto parziale Foletti sul messaggio n. 7417.

4.1 Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche: proroga del supplemento transitorio delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale

Dal 2005, per motivi di natura finanziaria, alle aliquote ordinarie dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche è applicato - tramite una norma transitoria - un

supplemento d'imposta del 50%. Tale supplemento "transitorio" è stato prorogato a scadenze quadriennali dal 2008. L'ultima proroga, avvenuta nell'ambito del preventivo 2016, giungerà a scadenza nel 2019.

Tale aggravio fiscale può esser considerato sopportabile per le aziende in quanto già assimilato da oramai 12 anni a questa parte. La proroga del prelievo supplementare per i prossimi quattro anni appare quindi sostenibile.

Ripercussioni finanziarie

Rispetto alla situazione odierna, l'impatto finanziario è neutro ma permette di assicurare il gettito attuale, valutato in circa 13.5 milioni di franchi, anche per il quadriennio successivo al periodo fiscale 2019.

5. MISURE SOCIALI CONDIVISE

5.1 Sostegno alla spesa per il collocamento del figlio (pto 3.1.2 del M7417)

Nell'ambito della conciliabilità si ritiene necessario garantire un ulteriore aiuto finanziario alle famiglie monoparentali o biparentali che hanno una situazione economica precaria e che devono collocare i figli presso un nido dell'infanzia oppure una famiglia diurna durante l'esercizio di un'attività lucrativa (o attività sostitutiva) o per poter seguire una formazione.

Questo obiettivo viene perseguito riconoscendo alle famiglie, a condizione che siano al beneficio di prestazioni sociali (Indennità straordinarie di disoccupazione per exindipendenti, API o assistenza sociale), una prestazione mirata a contribuire finanziariamente al pagamento della retta dovuta al collocamento del figlio.

La prestazione è accordata se il figlio è collocato presso un nido dell'infanzia oppure una famiglia diurna che adempie i requisiti previsti dalla legge per le famiglie.

Il messaggio illustra compiutamente la definizione di attività lucrativa.

Gli aspetti operativi saranno disciplinati nel relativo regolamento di applicazione. In funzione delle differenti casistiche sarà valutata l'eventualità di porre i costi di custodia a carico delle singole basi legali settoriali.

Ripercussioni finanziarie

Tenuto conto che questa prestazione è limitata ai beneficiari di prestazioni sociali che svolgono un'attività professionale o sono in formazione si valuta che l'impatto finanziario di questo provvedimento sarà di 0.2 milioni di franchi annui.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2019 per garantire continuità allo specifico decreto esecutivo (nel frattempo prolungato dal Consiglio di Stato) che scadrà il prossimo 31 dicembre 2018.

5.2 Servizi e strutture di accoglienza (pto 3.1.3 del M7417)

Le dinamiche positive e virtuose di questo settore hanno permesso nel tempo una sua significativa evoluzione recuperando un certo ritardo iniziale e posizionando il nostro Cantone ad un buon livello in un confronto intercantonale. In quest'ottica, con le misure

proposte con il presente messaggio e rispettivamente con quanto si intende ulteriormente proporre con la prevista seconda tappa di riforma fiscale e sociale, il nostro Cantone potrà raggiungere un invidiabile posizionamento in questa importante politica di sostegno alle famiglie sul piano nazionale.

Il messaggio a pag. 38 illustra l'importante crescita dell'offerta di questo settore.

Nelle zone meno urbanizzate e con un numero di abitanti limitato, pensiamo in particolare alle valli, solitamente la necessità di conciliare le cure familiari e l'attività professionale è risolta con il servizio offerto dalle famiglie diurne, un servizio capillare che risponde alle esigenze individuali delle famiglie. Tenendo conto della caratteristica della domanda, in prospettiva si intende sviluppare una nuova forma di accoglienza di bambini della prima infanzia (0 – 3 anni) denominata "Nido-famiglia" o "Micro nido".

Con la presente riforma, si propone di dare un quadro giuridico-legislativo specifico che permetterà in seguito, attraverso il regolamento di applicazione, di meglio definire le condizioni di autorizzazione e di vigilanza per questa nuova forma di accoglienza complementare alla famiglia. In particolare si propone la modifica dell'art. 7, cpv. 1 della Legge per le famiglie.

Resta per contro necessario procedere, con il coinvolgimento delle autorità comunali, ad un ulteriore sviluppo dell'offerta di posti presso centri extrascolastici, ovviamente in modo coordinato e complementare ai servizi offerti dal sistema scolastico (refezioni, doposcuola, sezioni a orario prolungato,...), segnatamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare.

Considerata l'evoluzione delle modalità di organizzazione di buona parte dei settori del mondo del lavoro, questi servizi dovranno sempre più, pur mantenendo al centro degli interessi il benessere del bambino e i bisogni delle famiglie, adeguare le proprie prestazioni in funzione degli orari e della flessibilità richiesta in molti ambiti e professioni.

Ripercussioni finanziarie

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo a regime (a partire dal 2021) di 7.9 mio di franchi, comprendenti anche le risorse necessarie (1.5 unità) per tradurre in termini operativi questa e le altre misure di politica familiare integrate nel presente messaggio, da assegnare all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFAG).

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di queste misure, in modo progressivo, a partire dall'1.1.2018.

5.3 Sostegno ai familiari curanti (pto 3.1.4 del M7417)

Con il termine di *familiare curante*, o *caregiver*, s'intende definire una persona che solitamente ha un vincolo di parentela con chi necessita di cure e che presta quotidianamente, a titolo non professionale e in maniera parziale o totale l'assistenza, la sorveglianza e l'accompagnamento dei quali la persona dipendente da terzi ha bisogno per continuare a vivere a domicilio.

L'opinione pubblica e le politiche sociali s'interessano ai *familiari curanti* sotto un doppio angolo di lettura:

- da un lato, essi sono riconosciuti come una risorsa preziosa per la vita a domicilio delle persone dipendenti;

- dall'altro, proprio perché sono preziosi, sono da sostenere, ponendo l'attenzione sull'impatto psicosociale che il ruolo di familiare curante può avere sulla persona che lo esercita in termini di solitudine, stanchezza e fatica, di paura, nonché di difficoltà nella gestione di una pluralità di ruoli.

L'attività volontaria dei familiari curanti può essere declinata a favore di persone anziane, invalide, ma anche bambini, vale a dire in modo trasversale a favore di qualsiasi persona con un'autonomia propria limitata. In tal senso la Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010, rappresenta un valido riferimento giuridico per l'implementazione di provvedimenti a sostegno dei familiari curanti, secondo il principio della sussidiarietà rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti, con pochi oneri amministrativi e massima efficacia.

Ripercussioni finanziarie

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 1.7 milioni di franchi (a partire dal 2019). Considerato che si tratta di provvedimenti da realizzare su tutto il territorio cantonale, a prescindere dalla peculiarità regionali, e tenuto conto della fonte del finanziamento tramite il prelievo della massa salariale, il finanziamento di queste misure sarà neutro sia per il Cantone e sia per i Comuni.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

5.4 Sensibilizzazione delle aziende (pto 3.2.1 del M7417)

Il mondo dell'economia, le aziende, i datori di lavoro, sono delle componenti importanti per lo sviluppo di una politica familiare che favorisca la conciliabilità. L'interesse di un coinvolgimento attivo in quest'ambito è determinato anche dalle esigenze dei datori di lavoro stessi di poter fare riferimento a collaboratori adeguatamente formati, con esperienze specifiche alla funzione esercitata e in grado di garantire continuità ai processi di produzione.

La misura proposta riguarda il supporto allo sviluppo di norme contrattuali flessibili a sostegno di genitori/lavoratori con figli minorenni (promozione lavori a tempo parziale, distribuzione ore annuali, ampliamento orari di lavoro, congedi genitoriali non remunerati, congedi prolungati, tempi lavorativi, formazione come tempo di lavoro, telelavoro parziale, agevolazioni rientro lavorativo delle madri dopo il congedo,...).

Per un'efficace sensibilizzazione sarà necessario elaborare, analogamente a quanto indicato per i familiari curanti, una strategia di comunicazione che permetta di colmare il deficit informativo su tutte le forme di aiuto esistenti, rispettivamente le differenti condizioni e le procedure di accesso.

Ripercussioni finanziarie

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 0.5 milioni di franchi.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

5.5 Servizi e strutture aziendali (pto 3.2.2 del M7417)

Laddove vi fosse una carenza di servizi e strutture (cfr. misura 3.1.3) saranno sostenute iniziative o progetti volti allo sviluppo di servizi e strutture aziendali o interaziendali preposti all'accoglienza dei bambini, attraverso un incentivo finanziario subordinato ad un significativo e tangibile impegno da parte dell'azienda o del datore di lavoro.

In questo ambito si propone inoltre di assicurare un incentivo finanziario alle aziende e ai datori di lavoro che favoriscono concretamente il (re)inserimento professionale per madri al rientro dopo maternità o escluse dal mondo del lavoro o che favoriscono il mantenimento dell'occupazione al termine del congedo non remunerato.

Le modalità di attuazione devono essere ulteriormente affinate allo scopo di favorire le finalità attese, coerentemente con una logica compensativa di oneri sostenuti a tale scopo.

Ripercussioni finanziarie

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo a regime compreso tra 2.2 e 2.7 mio di franchi.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

5.6 Riconoscimento e certificazione: progetto family score e family friendly (pto 3.2.3 del M7417)

La misura consiste nel riconoscimento, dopo un'analisi e valutazione della fattibilità di un sistema di certificazione, di un marchio di qualità distintivo che attesti le misure di welfare familiare e la responsabilità sociale di un'impresa, promosso attraverso uno strumento già collaudato da Pro Familia Svizzera.

Oltre al sostegno finanziario dell'implementazione del progetto in Ticino da parte di Pro Familia, per un periodo limitato di tre anni si prevede di partecipare con un contributo ai datori di lavoro che intraprendono questo processo di certificazione pari al 50% dei costi di valutazione, fino a un massimo di 5'000.- franchi per azienda, e di un incentivo una tantum per l'attuazione di misure concrete derivanti dalla valutazione espressa dai collaboratori dell'azienda stessa.

Ripercussioni finanziarie

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 0.4 mio di franchi.

Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2019.

5.7 Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle competenze (pto 3.2.4 del M7417)

Al fine di favorire la conciliabilità lavoro e famiglia sono da prevedere forme di consulenza individuale familiare e di supporto alle aziende per l'adozione di misure orientate al raggiungimento degli obiettivi indicati.

A partire dal 2018 un unico progetto cantonale, con due sedi operative regionali, garantirà, un pacchetto di prestazioni:

Alle persone:

- Consulenza giuridica (diritto del lavoro e di famiglia), sociale e psicologica
- Orientamento e accompagnamento verso altri servizi sociali
- Percorsi formativi

Alle aziende:

- Accompagnamento per la pianificazione/implementazione politiche di genere
- Consulenza giuridica (maternità, mobbing, molestie sessuali,...)
- Mediazione conflitti
- Bilanci di genere
- Consulenza per introduzione di strumenti finanziari a impatto sociale

Ripercussioni finanziarie

La realizzazione delle misure indicate comporta complessivamente un impatto annuo di 0.2 – 0.3 milioni di franchi.

Entrata in vigore:

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2018.

6. MISURE SOCIALI APPROFONDITE

Come detto, la maggioranza della commissione approva le misure presentate, sia quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la prima volta.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE		
Sostegno diretto alle famiglie	1. Assegno parentale	Nuova
	2. Sostegno alla spesa di collocamento del figlio	Potenziamento
	3. Servizi e strutture di accoglienza	Potenziamento
	4. Sostegno ai familiari curanti	Potenziamento
Politica aziendale a favore delle famiglie	5. Sensibilizzazione delle aziende	Nuova
	6. Servizi e strutture aziendali	Nuova
	7. Riconoscimento e certificazione	Nuova
	8. Sviluppo e valorizzazione delle competenze	Nuova

Si è però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la misura più innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto finanziario: l'assegno parentale.

In merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è chiesti se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia ed eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza.

Le considerazioni del Consiglio di Stato – fatte proprie anche dalla maggioranza della commissione - sono le seguenti: *“riteniamo fondamentale mantenere l’assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie lasciando loro la libera scelta di come meglio utilizzare l’aiuto finanziario concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una importante riduzione delle entrate famigliari. Non si tratta quindi di un sussidio a pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito e di sostanza”*.

La riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere riducendo le soglie per l’erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo di 140'000 franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi massimali possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro riduzione drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la politica di questo Cantone ha sostenuto di voler fare.

Sono quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita i beneficiari in funzione delle seguenti condizioni:

- genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa);
- un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale);
- sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento dell’accertamento del massimale di reddito;
- genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all’accoglimento in famiglia dell’adottando;
- il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni).

Massimale di reddito lordo	140'000	120'000	110'000	100'000	80'000	60'000
Massimale di sostanza netta	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Nr. aventi diritto	1'996	1'716	1'514	1'271	726	171
Impatto finanziario Fr.	6'900'000	6'000'000	5'300'000	4'450'000	2'550'000	600'000

Massimale di reddito lordo	140'000	120'000	110'000	100'000	80'000	60'000
Massimale di sostanza	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Nr. aventi diritto	1'936	1'676	1'494	1'261	726	171
Impatto finanziario Fr.	6'750'000	5'850'000	5'200'000	4'400'000	2'550'000	600'000

Inoltre la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti avrebbe avuto escludere dall’assegno parentale chi già beneficia degli assegni di prima infanzia (API) in

considerazione del fatto che spesso tra i beneficiari di questi assegni solo un genitore lavora e quindi lo scopo del reinserimento lavorativo non è garantito.

Le unità di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima infanzia (API) che potrebbero avere diritto all'assegno parentale sono circa 170 all'anno, con un impatto finanziario annuo di fr. 600'000 (170 x 3'500).

Dopo ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la maggioranza della commissione tributaria propone di rimodulare l'assegno parentale con questi nuovi parametri.

Massimale di reddito

Reddito lordo annuo di **110'000.-** franchi (proposta del CdS 140'000.-), che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale).

Massimale di sostanza

Il diritto alla prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento dell'accertamento del massimale di reddito (come proposto dal CdS).

Importo

L'importo dell'assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a **3'000.-** franchi (proposta CdS 3'500 franchi).

Ripercussioni finanziarie

L'impatto di questa misura, rimodulata come proposto dalla Commissione tributaria, è calcolato in **4,5** milioni di franchi. Rispetto alla proposta del messaggio vi sarebbe un risparmio di **2,4** milioni di franchi che la commissione propone di destinare quale supplemento alle strutture di accoglienza e alle strutture aziendali finalizzato al contenimento dell'onere a carico di tutte le famiglie (retta). Il regolamento di applicazione dovrà pertanto disciplinare in maniera specifica la destinazione di questo ulteriore supplemento. In altre parole, si tratta di una riallocazione parziale dell'importo originariamente destinato all'assegno parentale a favore di tutte le famiglie che accedono a queste strutture e servizi di accoglienza.

La proposta governativa prevede di assimilare l'assegno parentale ai sussidi di assistenza, i quali beneficiano dell'esonero fiscale. Tuttavia, ritenuto come dal profilo giuridico l'esonero dell'assegno parentale potrebbe essere in contrasto con il diritto federale – segnatamente l'art. 7 cpv. 4 lett f LAID – si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato di cui all'art. 23 lett. d LT in quanto è dubbio che l'assegno parentale possa essere considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli assegni AFI/API.

Tutti gli altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli illustrati nel messaggio governativo.

7. PROPOSTE IN AMBITO SOCIALE

7.1 La proposta della Commissione speciale scolastica

La Commissione scolastica ha chiesto di poter redigere un parere sulle misure sociali contenute nel messaggio che – a suo parere – costituirebbero un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare legislativa generica del 26 marzo 2013 [Asili nido di qualità per le famiglie](#) (relatrici: **Maristella Polli e Maruska Ortelli**). La Commissione speciale tributaria ha approvato la richiesta e concesso un termine ristretto alla scolastica per avanzare le proprie proposte. Va qui sottolineato il grande lavoro della commissione che nel ristretto arco di 9 giorni ha presentato le sue proposte alla Commissione Tributaria e di questo siamo grati ai colleghi.

In sintesi la Commissione scolastica, sulla base delle discussioni intraprese negli ultimi anni all'interno della stessa, preso atto delle indicazioni elaborate dalla Sottocommissione Nidi, propone modifiche alla *Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni* del 15 settembre 2003 quale emendamento alla misura denominata assegno parentale. La Commissione scolastica sottolinea come nel caso fosse possibile accogliere le sue proposte, la Commissione tributaria evaderebbe anche questo oggetto (IP legislativa Asili nido di qualità per le famiglie) e la Commissione scolastica non dovrebbe più riprenderlo.

Riassumiamo le proposte della Sottocommissione Asilo della Commissione scolastica come da lei formulate:

- 1) *Le presenti modifiche portano al 70% il finanziamento delle strutture di accoglienza dei bimbi presso i nidi (fino all'inserimento nella scuola dell'infanzia per bambini), presso nidi-famiglia e presso mamme diurne e il finanziamento dei servizi extrascolastici (per ragazzi fino a 15 anni): questo 70% corrisponde allo standard svizzero consigliato e può essere raggiunto solamente trasferendo 6,9 milioni di Fr. annui dall'assegno parentale alle strutture d'accoglienza. Dal lato formale occorre pertanto stralciare l'art. 76a nuovo (Assegno parentale) dalla modifica della Legge sugli assegni di famiglia allegata al messaggio n. 7417.*
- 2) *Le presenti modifiche rafforzano i criteri di qualità e controllo finanziario, per garantire un utilizzo razionale e oculato degli importanti mezzi attribuiti al finanziamento delle strutture d'accoglienza dei bambini e ragazzi, che vanno fino al 70% di copertura dei costi riconosciuti. L'entrata in vigore delle modifiche sarà fissata dal Consiglio di Stato in modo da poter aggiornare regolamenti, direttive e contratti.*
- 3) *In questo contesto i Comuni sono chiamati alla cassa in modo molto marginale (10% del 70% finanziato dagli enti pubblici: v. art. 14b), e questo in attesa della nuova ripartizione dei compiti Cantone-Comuni, che accrescerà verosimilmente il loro ruolo, com'è logico, in questo ambito di prossimità. Nella proposta della sottocommissione è fondamentale il fatto che i Comuni inseriscano almeno un rappresentante nei comitati delle strutture di accoglienza finanziate dall'ente pubblico (art. 11, cpv. 1 lett. i). Questo legame deve garantire il buon funzionamento di tutte le strutture d'accoglienza finanziate. Non ha senso demandare questo compito di prossimità al Cantone, anche se (per il momento) finanzia il 90% dei contributi (percentuale che ingloba quanto versato dalle aziende tramite la legge assegni di famiglia).*
- 4) *Gli emendamenti qui formulati dalla sottocommissione costituiscono la sostanza del controprogetto all'iniziativa popolare "Asili nido di qualità per le famiglie" del 2013, al quale la sottocommissione ha lavorato per 4 anni: gli iniziattivisti hanno indicato che ritireranno l'iniziativa se il controprogetto sarà accolto dal Parlamento.*

Tuttavia la maggioranza della Commissione tributaria ritiene che quanto proposto nell'iniziativa sul tavolo della commissione scolastica rappresenta una riforma così importante con tali implicazioni finanziarie e strutturali sia per l'ente pubblico, sia per le aziende che deve per forza di cose essere trattata separatamente, tenuto conto anche delle scelte strategiche che verranno compiute in ambito dei gruppi di lavoro di Ticino 2020.

Anche il Consiglio di Stato non ritiene opportuno accogliere la proposta della Commissione scolastica. Innanzitutto il Consiglio di Stato scrive: *“Sulla scorta di molti approfondimenti, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, ma anche di quelle del mondo del lavoro e con un occhio attento alla natalità molto bassa in Ticino, abbiamo concepito una serie di misure sociali per le famiglie. Per crescere bene un figlio ci vuole tempo, mezzi finanziari sufficienti e strutture di appoggio di qualità. L'assegno parentale nel primo anno e la possibilità di lavorare a tempo parziale vanno in questa direzione. Inoltre va evidenziato come l'assegno parentale rappresenta una misura sociale mirata, a differenza di quanto ha fatto il Canton Vaud che ha già l'assegno ordinario per i figli superiore al Canton Ticino (Fr. 250.-) e ha deciso di ulteriormente aumentarlo di Fr. 50.- portandolo a Fr. 300.-. Inoltre il Canton Vaud riconosce già ora un assegno di nascita e di adozione di Fr. 1'500.- (per tutti). Una società che culturalmente non riesce a dare tempo ai bambini è una società perdente, che non sa investire nel proprio futuro tramite un "intervento precoce" e preventivo nella società di domani. Le misure che sono previste per le famiglie pensano quindi alle esigenze di conciliabilità tra famiglia e lavoro (nidi dell'infanzia, famiglie diurne, centri extrascolastici), ma anche al tempo da dedicare ai figli e alla famiglia, per permettere una migliore coesione sociale in una società sempre più individualizzata”.*

Riportiamo di seguito una serie di considerazioni del CdS con particolare riferimento alle proposte ritenute "critiche", senza aver potuto procedere, ritenuto il poco tempo a disposizione, a un esame analitico e giuridico di ogni proposta:

- Il coinvolgimento di Comuni per il finanziamento parziale delle strutture e servizi di accoglienza dell'infanzia (cfr. introduzione, art. 4 cpv. 1, art. 14 e art. 14b) appare intempestivo e, così come formulato, di difficile applicazione amministrativa (calcolo in parte fatto rispetto alla residenza dei bambini, senza considerare il tasso di frequenza, e in parte in base alla forza finanziaria dei comuni). La proposta è in contrasto con le linee guida del progetto "Ticino 2020". Si propone di rinviare l'eventuale coinvolgimento dei Comuni al finanziamento di questo settore alla seconda fase prevista, così come indicato nel Messaggio n. 7417 (cfr. pag. 41).
- All'art. 4 della proposta di emendamento relativo alla partecipazione finanziaria dei Comuni, non sono considerate le famiglie diurne.
- L'indicazione di rilevare i bisogni delle famiglie e fissare l'ordine delle priorità degli interventi da sostenere (cfr. art. 3 cpv. la) risulta nella pratica già una realtà, poiché già oggi ad ogni nuova iniziativa per la quale i promotori intendono ottenere un contributo finanziario, viene richiesta la certificazione del bisogno di conciliabilità nel comprensorio nella quale intende insediarsi.
- Assicurare almeno un controllo annuale senza preavviso presso ogni ente sussidiato (cfr. art. 3 cpv. 4 lett. c), presuppone il potenziamento dell'unità amministrativa preposta di almeno tre ulteriori unità.
- La prevista designazione di almeno un rappresentante comunale presso l'organo direttivo di ogni ente (cfr. art. 11 lett. i) rappresenta un'imposizione difficilmente giustificabile. Inoltre andrebbe regolato il caso di un servizio o struttura che offre le proprie prestazioni a favore di più comuni (si ricorda che oggi non c'è nessun nesso tra

frequenza e residenzialità ma è lasciato alla libera scelta delle famiglie), come occorre procedere per designare un rappresentante?

- Inserire un nuovo sistema di sussidi erogati tramite contributo globale (cfr. art.13) e considerare la capacità finanziaria dell'ente gestore pone seri problemi di applicazione in considerazione dell'eterogeneità organizzativa e del tipo di prestazioni erogate.
- Aumentare il contributo passando dall'attuale 40% ad almeno il 70% dei costi riconosciuti, così come vuole la proposta di emendamento, comporta immediatamente un sostanziale aumento del contributo attuale (erogato nel 2016), in gran parte a carico del Cantone e dei datori di lavoro, senza un coinvolgimento paritario dei Comuni. Il presente pacchetto prevede già l'aumento del contributo attuale, il pacchetto prevede già l'aumento del contributo fino al 55% dei costi riconosciuti e la proposta della commissione scolastica, che prevede di finanziare questo ulteriore aumento (di ca. il 15% dei costi riconosciuti) stralciando l'assegno parentale, sposta le risorse sulle strutture per le famiglie e azzerà quelle dirette per le famiglie stesse. Si precisa inoltre che tra le misure proposte vi è un rafforzamento del sostegno al finanziamento delle rette direttamente alle famiglie. Questa forma di sostegno non transita per il tramite delle strutture, tuttavia per calcolare l'effettivo sostegno al settore occorre considerare anche questa forma di aiuto che implicitamente fa crescere il sostegno percentuale al settore (come detto in modo indiretto). Detto altrimenti il contributo fino al 55% dei costi riconosciuti, considerato il sostegno diretto alle famiglie, è di fatto superiore a tale aliquota. A tal riguardo si rimanda alla precedente risposta del Consiglio di Stato ai quesiti posti sul messaggio in questione.
- Al momento le modalità di partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi e strutture di accoglienza (rette) - (cfr. art. 14c) non è disciplinato da nessuna normativa a livello cantonale, ma è lasciato ai singoli gestori. L'elaborazione di un sistema unificato di rette cantonali presuppone un approfondimento per valutare l'effettivo impatto di tali normative nel contesto più generale del finanziamento dei costi di questo settore. Anche in questo caso l'unità competente per la vigilanza finanziaria del settore necessiterebbe di tre ulteriori unità di personale per garantire un'adeguata gestione di questo specifico ambito.
- La proposta di modifica del cosiddetto sistema degli incentivi, riorientando lo stesso all'aiuto soggettivo a favore delle famiglie (cfr. art. 30), pone un problema di risorse dedicate al settore per il tramite di questo sistema (oggi circa 4,4 mio l'anno), che verrebbero sottratte alle strutture e servizi, i quali dovrebbero di conseguenza aumentare le rette, vanificando così l'aiuto soggettivo.

Non va inoltre dimenticato che il M7417 prevede già un incremento del sostegno finanziario alle strutture di accoglienza finanziato con il prelievo dalla Cassa Cantonale di compensazione per gli assegni familiari che a regime (a partire dal 2021) sarà di 7,9 milioni di franchi.

A consuntivo 2016 i contributi cantonali alle attività di sostegno unitamente agli incentivi di protezione riversati dai Comuni ammontavano a 13.9 milioni di franchi, pari al 37.1% del totale dei costi. Con le risorse aggiuntive del pacchetto di risanamento il sostegno complessivo al settore si assesta a 16.7 milioni, pari a circa il 44% dei costi del settore.

Con gli aiuti supplementari previsti dal presente messaggio, pari a 10.8 mio a regime (diretti e indiretti), il finanziamento complessivo si assesterà attorno al 70% delle spese del settore (per determinare le citate percentuali si è tenuto conto di una verosimile evoluzione della spesa complessiva del settore come pure dell'evoluzione della massa salariale cantonale complessiva).

Misure a sostegno della politica familiare (nidi, famiglie diurne e centri extrascolastici)	Mio CHF
Contributi cantonali alle attività di sostegno (C 2016)	9.8
Incentivi di protezione riversati dai Comuni per attività di sostegno (C 2016)	4.1
<i>TOTALE 2016</i>	<i>13.9</i>
Risorse aggiuntive nell'ambito del pacchetto di risanamento delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184)	2.8
<i>TOTALE 2017</i>	<i>16.7</i>
Risorse supplementari DIRETTE proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2018	1.6
<i>Sostegno diretto alla spesa di collocamento del figlio</i>	<i>0.2</i>
<i>TOTALE 2018</i>	<i>18.5</i>
Risorse supplementari DIRETTE proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2019	3.3
Risorse supplementari INDIRETTE (tramite le aziende) proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2019	1.2
<i>TOTALE 2019</i>	<i>23.0</i>
Risorse supplementari INDIRETTE (tramite le aziende) proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2020	0.5
<i>TOTALE 2020</i>	<i>23.5</i>
Risorse supplementari DIRETTE proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2021	3.0
Risorse supplementari INDIRETTE (tramite le aziende) proposte nell'ambito del presente messaggio nel 2021	1.0
TOTALE COMPLESSIVO 2021 (a regime)	27.5

8. PROPOSTE IN AMBITO FISCALE

In generale occorre ribadire come il pacchetto fiscale del Consiglio di Stato non intende anticipare quelle misure che potrebbero essere necessarie a dipendenza dell'esito che avrà a livello federale il Progetto Fiscale 2017. Parte delle proposte presentate da La Destra vanno invece in questa direzione.

La maggioranza della Commissione tributaria ritiene che la proposta del Governo rappresenti quella che è stata definita la "simmetria dei vantaggi" e che proposte di emendamento che tendano a privilegiare una parte o l'altra del pacchetto rischino di incrinare un equilibrio già di per sé fragile. Importante appare preservare quel consenso politico che al momento sembra essere dato.

9. TASSA SUL TONNELLAGGIO (PPD)

Il deputato Marco Passalia propone l'introduzione di un nuovo strumento nella LT non previsto nel messaggio governativo: la tassa sul tonnellaggio (Tonnage tax). Trattasi di un regime fiscale privilegiato che è stato analizzato nell'ambito del progetto dell'OCSE denominato *Base erosion and profit shifting* (BEPS). La misura è stata giudicata nel settembre 2015 conforme ai dettami internazionali ed è attualmente in vigore in alcuni Paesi extra UE (ad es. India).

Le motivazioni di questa proposta possono essere così riassunte

La tassa sul tonnellaggio è una forma di imposizione speciale per le società marittime - già conosciuta in Europa e nel mondo - che permetterebbe al Ticino di fare da apripista in Svizzera. Questo è una proposta all'avanguardia e propositiva che potrà attrarre nuove aziende e creare quindi nuovi posti di lavoro qualificati.

L'introduzione dell'imposta sul tonnellaggio potrà portare posti di lavoro qualificati e nuovo gettito fiscale con l'arrivo di nuove aziende attive nel trasporto marittimo. Infatti, questo settore economico è caratterizzato da una forte concorrenza internazionale visto che il luogo di tassazione delle società marittime viene stabilito, a livello internazionale, laddove ha sede la direzione effettiva e strategica dell'impresa, il cui spostamento non crea, almeno di regola, grosse difficoltà. Quindi, oltre alle condizioni quadro vantaggiose del contesto ticinese, per eguagliare la concorrenza internazionale in ambito fiscale, queste società potranno beneficiare anche di questa forma d'imposizione.

Riassumendo i vantaggi di questa proposta, possiamo sicuramente citare, come detto in precedenza, che l'insediamento di nuove aziende porterà posti di lavoro qualificati, nuove competenze specifiche ed un indotto per il settore dei servizi (banche, assicurazioni, fiduciari, studi legali, ecc.). Inoltre, vi sarà un incremento del gettito fiscale cantonale: durante le discussioni parlamentari a livello federale si è infatti parlato di un settore economico che potrebbe generare fino a 40 milioni di maggiori entrate per la Confederazione. Il Ticino grazie alla sua vicinanza al mar Mediterraneo è considerato il Cantone che maggiormente potrà beneficiare di questo regime fiscale. Per il nostro Cantone si tratta di uno strumento fiscale a costo praticamente nullo perché sono poche le società marittime già presenti sul territorio cantonale che potrebbero optare per questo regime.

Si è ben consapevoli che ci sono alcuni ostacoli tecnici che potranno essere superati se viene mostrata una chiara volontà politica di contribuire al futuro economico del nostro Cantone. D'altro canto, come riferisce il Prof. Vorpe (SUPSI, "Novità fiscali", settembre 2017) – citiamo – "È possibile introdurre una soluzione cantonale senza un'autorizzazione esplicita nella LAID sulla base dell'autonomia delle aliquote secondo l'art. 129 cpv. 1 Cost. e dall'art. 1 cpv. 3 LAID. È vero che diversi Cantoni applicano aliquote diverse per tassare utili diversi e la compatibilità di queste disposizioni con la LAID è dubbia. Si pensi al Canton Nidvaldo, che da diversi anni ha introdotto un patent box cantonale".

La posizione del Consiglio di Stato è possibilista, anche se ritiene prematuro adottare questa misura nel contesto del presente messaggio. Infatti il Governo nelle sue osservazioni alle proposte dei membri della Commissione tributaria scrive: *"Per quanto riguarda il nostro Cantone, nella procedura di consultazione sull'Avamprogetto della Riforma delle imprese III, il Consiglio di Stato, vista la prossimità al mare, aveva caldeggiato l'ipotesi di valutazione della misura nel progetto della Riforma delle imprese III. Il Consiglio di Stato continua tutt'oggi a sostenere la decisione delle Camere federali di valutare la conformità alla Costituzione e la possibilità di attuare la misura a livello federale. Essendo infatti il giudizio sulla costituzionalità della misura tuttora controverso (esistono pareri della dottrina a favore e pareri contrari), sino alla definizione di questo importante tassello a livello federale, l'introduzione di una simile misura a livello cantonale appare azzardato in quanto:*

- *sia il soggetto che l'oggetto fiscale sono attualmente completamente armonizzati dalla LAID. Una simile eccezione al calcolo della base imponibile (oggetto fiscale), per essere compatibile col diritto superiore, dovrebbe forzatamente essere disciplinata nella LAID stessa;*
- *l'introduzione della norma cantonale avverrebbe in un clima di totale incertezza in quanto non solo la misura risulterebbe attualmente incompatibile col diritto superiore LAID, ma sussistono*

tuttora addirittura dubbi sulla costituzionalità di una eventuale analoga misura a livello federale (introduzione nella LAID).

Fatte queste premesse, lo scrivente Consiglio di Stato dubita che l'introduzione di un'imposta sulla stazza, a questo stadio, porti gli effetti sperati dal proponente. Proprio sul piano della concorrenza fiscale internazionale, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene più plausibile che, sino alla definizione a livello federale della fattibilità di questo nuovo statuto, le imprese marittime, interessate ad un tale regime preferenziale, tenderanno piuttosto ad insediarsi nei Paesi in cui il quadro giuridico risulta già, ad oggi, chiaro."

Posizione della Commissione

La Commissione tributaria, pur ritenendo interessante la proposta della tassazione sul tonnellaggio, non ritiene sia corretto inserire un nuovo articolo nella LT nel contesto di questo messaggio. Infatti la correttezza dell'agire parlamentare vorrebbe che nuove proposte legislative siano avanzate utilizzando lo strumento dell'iniziativa (elaborata o generica) e non emendando un messaggio governativo che non prevede modifiche in quello specifico ambito.

La Commissione tributaria è però favorevole ad affrontare in tempi brevi un'eventuale proposta presentata sotto forma di iniziativa parlamentare.

10. VARIE MODIFICHE (Area Liberale E UDC)

Il gruppo parlamentare La Destra propone le seguenti modifiche alla LT non previste nel messaggio governativo:

- **Riduzione dell'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito al 13% dal 2018 e dello 0.5% all'anno per arrivare all'11% nel 2022**

Pur comprendendo l'argomento secondo cui una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito potrebbe essere coerente con l'obiettivo di migliorare la conciliabilità famiglia – lavoro poiché renderebbe fiscalmente meno penalizzante il conseguimento di un secondo reddito nel caso delle coppie sposate, il Consiglio di Stato ritiene un simile intervento troppo oneroso per il suo considerevole impatto finanziario.

La riduzione scaglionata sull'arco del quinquennio 2018 – 2022 dell'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'attuale 15.076% all'11% comporterebbe infatti per il Cantone una contrazione del gettito fiscale per complessivi 227.1 milioni di franchi. A regime, ossia dal 2022, il minor gettito rispetto alla situazione attuale ammonterebbe annualmente a 66.8 milioni di franchi per il Cantone e a 53.4 milioni di franchi per i Comuni.

Posizione della Commissione

Come detto precedentemente, la Commissione tributaria non ritiene sia corretto emendare un articolo della LT non previsto nel messaggio governativo. L'eventuale diminuzione dell'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito dovrà essere affrontata in un altro contesto.

- **Riduzione dell'imposta sull'utile dal 9% al 6% in tre anni (2018-2020) scendendo dell'1% ogni anno**

Come scritto a pag. 4 del Messaggio, negli intendimenti del Consiglio di Stato le misure fiscali proposte costituiscono una prima tappa di un percorso di rinnovamento del sistema tributario cantonale necessario per migliorare la competitività del Ticino nel raffronto dell'onere fiscale intercantonale. In una seconda tappa, contestuale alla futura riforma federale denominata "Progetto fiscale 17", sono previste delle specifiche misure fiscali cantonali d'accompagnamento, tra le quali figurerà la diminuzione dell'aliquota sull'utile delle imprese.

Questa proposta appare quindi prematura, anche perché ad oggi non è ancora stato stabilito in quale misura la Confederazione compenserà i Cantoni e i Comuni per l'abbandono della tassazione particolare di cui beneficiano ancora oggi le società a statuto speciale, compensazione di cui occorrerà tenere conto nell'ambito della revisione delle aliquote di imposizione sull'utile delle persone giuridiche.

Fatta astrazione delle eventuali misure di compensazione finanziaria che verranno proposte con il Progetto fiscale 17, la riduzione dell'aliquota dal 9% al 6% comporterebbe – con riferimento ai dati di preventivo 2018 – minori entrate per circa 89 milioni di franchi per il Cantone e per circa 71 milioni di franchi per i Comuni.

Posizione della Commissione

Ancora una volta, la Commissione tributaria non ritiene sia corretto emendare un articolo della LT non previsto nel messaggio governativo. Oltretutto sappiamo che l'eventuale diminuzione dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche sarà affrontata nel prossimo pacchetto che verrà presentato a dipendenza dell'esito che avrà il progetto Riforma Fiscale 17 della Confederazione.

- **Imporre gli utili di liquidazione ai fini dell'imposta sul reddito cantonale e comunale esattamente come già avviene ai fini dell'imposta federale diretta.**

La proposta è volta ad attuare un'armonizzazione verticale con il diritto federale per quanto riguarda l'imposizione speciale degli utili di liquidazione e, più precisamente, l'imposizione della parte eccedente il cosiddetto riscatto fittizio.

Attualmente, la LIFD all'art. 37b prevede su queste eccedenze l'applicazione di aliquote agevolate (1/5 dell'utile con un minimo del 2%), mentre la LT prevede un'imposizione con le aliquote ordinarie, ma separatamente dagli altri redditi (senza cumulo).

Questa scelta legislativa era stata voluta per evitare degli abusi, come riportato nel Messaggio n. 6123 di adeguamento della legge tributaria cantonale alla riforma federale dell'imposizione delle imprese II del 24 settembre 2008 a pag. 9 "*La proposta della LT è quella di applicare le usuali aliquote dell'articolo 35 ciò che comporta comunque un'agevolazione rispetto all'ordinamento attuale che prevede di applicare questa stessa aliquota, ma cumulando tutti i redditi del contribuente. La ragione di questa scelta è dovuta anche al fatto che un'aliquota più marcatamente agevolata potrebbe essere da incentivo a creare riserve (più o meno giustificate) al solo scopo di spostarne l'imposizione al momento della liquidazione dell'attività (per beneficiare di un ulteriore vantaggio fiscale).*"

Dal profilo finanziario, si segnala che dal 2011 ad oggi le imposizioni separate degli utili di liquidazione sono state circa 200 e hanno generato in media un differenziale d'imposta, tra l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta, di circa 250'000 franchi all'anno.

Posizione della Commissione

Come detto precedentemente, la Commissione tributaria non ritiene sia corretto emendare un articolo della LT non previsto nel messaggio governativo. Riteniamo però che il Consiglio di Stato debba valutare se proporre questa misura nel prossimo messaggio per la revisione della Legge tributaria.

- **Splittare gli articoli della LT sugli statuti speciali (holding e società ausiliarie) dividendoli tra articoli sulla tassazione privilegiata dell'utile (da stralciare a seguito del PF17 sotto pressione internazionale) e articoli separati sulla tassazione privilegiata del capitale, come prassi di ZG e ZH**

Se da un lato è vero che nei Cantoni di Zurigo e Zugo lo sgravio concesso alle società imposte in regime di holding o società ausiliaria per l'imposta sull'utile e quello per l'imposta sul capitale non è codificato nello stesso articolo, occorre tuttavia precisare quanto segue.

Nei materiali della Riforma delle imprese III e in quelli del Progetto fiscale 17 l'abolizione degli statuti fiscali privilegiati ai sensi degli art. 28 LAID è sempre stata intesa come un'abolizione del privilegio sia da un punto di vista dell'utile, sia da un punto di vista del capitale (così ad esempio nel Messaggio della Riforma III al punto 3.1.1.4 *“In virtù dell'abolizione tassativa dello statuto fiscale cantonale vengono meno prima di tutto le tariffe speciali per le società con statuto speciale nel caso dell'imposta sul capitale, da cui risulta un aumento delle entrate”*). Prova ne è che lo stesso Canton Zugo ha specificato tramite circolare che la possibilità di continuare a beneficiare dello statuto speciale ai fini dell'imposta sul capitale decadrà una volta entrato in vigore il Progetto fiscale 17 (*“Erfüllt eine Gesellschaft die Voraussetzungen gemäss §§ 68 und 69 StG trotz Statuswechsels für Gewinnsteuerzwecke weiterhin, so wird ihr Kapital auf Antrag der Gesellschaft gemäss § 75 StG bis zum Inkrafttreten der Steuervorlage 17 weiterhin nach den Regeln für Holding-, Domizil- oder gemischte Gesellschaften besteuert”*, Circolare Canton Zugo del 26 settembre 2017 sull'abbandono degli statuti privilegiati).

Una codificazione separata dello sgravio concesso per l'imposta sull'utile e di quello concesso per l'imposta sul capitale per le società imposte attualmente in regime di holding o di società ausiliaria non permetterebbe dunque comunque, al momento dell'entrata in vigore del Progetto fiscale 17, di mantenere gli articoli relativi allo sgravio sul capitale, in quanto la norma LAID sugli statuti privilegiati verrebbe abrogata.

Ai sensi sia della Riforma delle imprese III, sia dell'Avamprogetto relativo al Progetto fiscale 17, gli unici sgravi possibili per l'imposta sul capitale potrebbero avvenire in futuro infatti solo a livello della base di calcolo (nell'attuale versione del progetto, solo su partecipazioni e diritti immateriali). Questo per stabilire un parallelismo con la normativa proposta in materia d'imposta sull'utile, dove i ricavi corrispondenti sono soggetti alla deduzione per partecipazioni o rientrano nel patent box.

Sotto quest'ottica, una separazione nella Legge tributaria dello sgravio per l'imposta sull'utile da quello per l'imposta sul capitale appare un esercizio inutile in quanto entrambi appaiono segnati dallo stesso destino.

Posizione della Commissione

Dopo ampia discussione i proponenti rinunciano a questa proposta.

Il gruppo parlamentare La Destra propone inoltre modifiche alle seguenti proposte contenute nel messaggio:

- **Mantenere il meccanismo del freno all'imposta sulla sostanza così come da pacchetto fiscale, ma con il 40% anziché 60% e togliendo il valore locativo**

Premesso che l'esclusione del valore locativo, e dei relativi oneri imputabili, appare poco coerente con l'obiettivo della riforma (evitare la fuga dei contribuenti particolarmente facoltosi) nonché amministrativamente complessa da gestire, rileviamo che la riduzione della percentuale a partire dalla quale scatta il meccanismo del freno dell'imposta sulla sostanza dal 60% al 40% (del reddito imponibile) comporterebbe un impatto finanziario molto più consistente rispetto alla soluzione proposta nel messaggio.

La proposta governativa, essendo più mirata, risulta finanziariamente meno onerosa ma permette comunque di raggiungere l'obiettivo dell'esercizio, che è quello di evitare l'imposizione confiscatoria e la fuga dei contribuenti più facoltosi. Per questo motivo, riteniamo che la stessa sia da preferire rispetto alla variante del Gruppo di Area Liberale e UDC.

Come illustrato nella tabella che segue, qualora il freno fosse fissato al 40% del reddito imponibile, le minori entrate per il Cantone ammonterebbero a 11.8 milioni di franchi per il 2018 e 2019 e a 7.3 milioni di franchi a partire dal 2020. Rispetto alla proposta governativa, questa soluzione provocherebbe pertanto ulteriori minori entrate valutate in 10 milioni di franchi per gli anni 2018 e 2019 e 6.9 milioni di franchi dal 2020.

	2018	2019	2020
Sgravio fiscale (40%)	-11.8	-11.8	-7.3
Sgravio fiscale (60%)	-1.8	-1.8	-0.4
Differenza (minor gettito)	-10.0	-10.0	-6.9

Posizione della Commissione

La Commissione tributaria fa proprie le considerazioni del Consiglio di Stato citate in precedenza e quindi non aderisce alla proposta.

11. RIASSUNTO DELLE RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Come risulta dalla tabella riassuntiva che segue, le conseguenze finanziarie delle modifiche legislative contenute nel presente rapporto comportano, a partire dal 2020, minori entrate legate agli sgravi fiscali stimate in complessivi 28.1 milioni per il Cantone, rispettivamente 20.9 milioni per i Comuni.

Impatto delle misure di sgravio del presente rapporto

	2018		2019		2020	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Imposta sull'utile: riduzione aliquota per fondi immobiliari	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
Imposta sul capitale: computo parziale (10%) imposta utile su imposta capitale	-12.3	-8.9	-12.3	-8.9	-12.3	-8.9
Imposta sul capitale: introduzione riduzione per partecipazioni per le holding	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imposta sulla sostanza: riduzione aliquota massima al 3.0‰ (dal 2018) e ulteriore riduzione al 2.5‰ (dal 2020)	-5.4	-4.1	-5.4	-4.1	-15.2	-11.5
Imposta sulla sostanza: introduzione freno	-1.8	-1.4	-1.8	-1.4	-0.4	-0.3
Totale	-19.7	-14.6	-19.7	-14.6	-28.1	-20.9

Ricordiamo che a tali minori entrate fanno da contraltare i maggiori introiti derivanti dalle misure fiscali già approvate dal Gran Consiglio nella seduta del 7 novembre 2017, i quali ammontano a 6.0 milioni di franchi per il Cantone e a 4.6 milioni di franchi per i Comuni.

Impatto delle misure già approvate dal Gran Consiglio il 7.11.2017

	2018		2019		2020	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Imposta sul capitale: riduzione aliquota per le start-up	n. q.					
Imposta di donazione: esonero per le start-up	n. q.	0	n. q.	0	n. q.	0
Imposta sul reddito: defiscalizzazione investimenti in start-up	-2.0	-1.6	-2.0	-1.6	-2.0	-1.6
Imposta minima: modifica delle condizioni per l'esonero	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7
Imposta sul reddito: aumento imposizione parziale dei dividendi al 70%	7.0	5.5	7.0	5.5	7.0	5.5
Totale	6.0	4.6	6.0	4.6	6.0	4.6

Complessivamente, l'insieme delle misure fiscali contenute nel messaggio n. 7417 – comprensive di quelle già approvate dal Gran Consiglio il 7 novembre 2017 –

comporteranno a partire dal 2020 minori entrate per 22.1 milioni di franchi per il Cantone e 16.3 milioni di franchi per i Comuni.

Si ricorda che con il presente rapporto viene inoltre anticipatamente prorogato anche il prelievo del supplemento dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche, il quale permetterà al Cantone di mantenere gli attuali introiti straordinari – valutati in 13.5 milioni di franchi – anche per il quadriennio 2020-2023.

L'impatto finanziario del presente pacchetto fiscale può esser considerato sostenibile per il Cantone, anche in ragione del fatto che le misure di sgravio saranno anche in parte finanziate dalle maggiori entrate ordinarie ricorrenti generate nell'ambito delle autodenuce esenti da pena sul fronte dell'imposta sulla sostanza (mini amnistia fiscale federale), le quali sul periodo 2010-2017 hanno già generato maggiori entrate ordinarie per circa 11 milioni di franchi e che, come annunciato dal Governo nel messaggio, *“sicuramente esplicheranno ulteriori effetti positivi fino almeno al 2019-2020”*.

Misure sociali di politica familiare

	ANNO	2018	2019	2020	2021
MISURE					
Assegno parentale		-	4.5	4.5	4.5
Misure di sostegno alle strutture e alle famiglie:		1.8	8.7	9.2	13.2
• Servizi e strutture di accoglienza		1.6	4.9	4.9	7.9
• Servizi e strutture aziendali		-	1.2	1.7	2.7
• Sostegno alla spesa per il collocamento del figlio		0.2	0.2	0.2	0.2
• Sostegno ai servizi e alle strutture per contenimento onere a carico delle famiglie (retta)		-	2.4	2.4	2.4
Sostegno ai familiari curanti		-	1.7	1.7	1.7
Sensibilizzazione delle aziende		-	0.5	0.5	0.5
Riconoscimento e certificazione: progetto family score e family friendly		-	0.4	0.4	0.4
Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle competenze		0.2	0.3	0.3	0.3
Totale (mio CHF)		2.0	16.1	16.6	20.6

Le tempistiche di approvazione del presente messaggio non consentiranno di mettere in vigore il meccanismo di finanziamento tramite il prelievo sulla massa salariale a partire dall'1.1.2018. Come evidenziato dalla tabella precedente, alcune misure saranno attivate dal 2018, si aggiungeranno a quelle già in vigore e saranno addebitate al conto deposito indicato nel sistema di finanziamento. Tale importo sarà compensato negli anni tramite il versamento dei prelievi contributivi che saranno accreditati al conto di deposito.

12. FINANZIAMENTO DELLE MISURE SOCIALI DI POLITICA FAMILIARE


Per dare stabilità e continuità alle misure proposte il Consiglio di Stato ha preferito scegliere una strada differente a quella del prelievo fiscale che, in virtù della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, non permette di vincolare un prelievo di imposta ad uno specifico compito. Nel messaggio si può infatti leggere: *“Per il finanziamento delle misure proposte con il presente messaggio, in accordo con le Associazioni economiche, si è optato per un finanziamento vincolato di tipo contributivo. Pertanto, le prestazioni e le misure sono finanziate tramite il prelievo di un contributo sulla massa salariale dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e alle Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari. Con questa modalità il contributo per il finanziamento è assunto dai datori di lavoro”*.

Con la prima tappa della riforma fiscale e sociale cantonale qui proposta, l'aliquota contributiva corrisponde allo 0.12% dei salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi sul territorio del Cantone. Dal 2021, l'aliquota contributiva aumenta di 0.03%, raggiungendo così lo 0.15%. A partire dall'entrata in vigore della seconda tappa della riforma fiscale e sociale cantonale (legata al Progetto fiscale 17 della Confederazione) l'aliquota contributiva aumenta ulteriormente di 0.05%, raggiungendo così lo 0.20%.

Nella prima tappa il gettito contributivo si assesterà prima a circa 16.8 mio di franchi annui e dopo a circa 21 mio di franchi, mentre con la seconda tappa esso raggiungerà circa 28 mio di franchi annui.

Questo contributo assunto dai datori di lavoro è idealmente compensato dalle misure di alleggerimento fiscale contenute nel messaggio oggetto di questo rapporto.

Raffigurazione delle modalità



Contributo dei DL affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (CCCAF)



Contributo dei DL affiliati alle casse professionali e interprofessionali



13. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Riguardo all'evasione degli atti parlamentari, rinviamo integralmente al pto 5 "Classificazione degli atti parlamentari" di cui a pagina 60 del messaggio governativo.

14. CORRELAZIONE TRA RIFORMA SOCIALE E RIFORMA FISCALE

Questa riforma rappresenta un patto sociale in cui sono coinvolti Stato, cittadini ed economia. Un patto che deve prima di tutto essere approvato dal Parlamento nella sua impostazione di base secondo il principio della simmetria dei vantaggi.

Per evitare che la riforma proposta entri in vigore solo parzialmente, cosa non auspicata dalla maggioranza della Commissione tributaria, proponiamo di delegare al Consiglio di Stato il compito di fissare l'entrata in vigore delle norme qui proposte a dipendenza dell'esito della votazione parlamentare sull'intera riforma.

Questa scelta è condivisa dal Governo che – tra l'altro - rispondendo ad una domanda della Commissione tributaria sulla correttezza legislativa di vincolare tra di loro i decreti della LT e delle leggi sociali si era così espresso: *"Per evitare qualsiasi rischio giuridico, dal profilo legislativo le clausole di entrata in vigore potrebbero essere formulate nel modo usuale, con la delega al Consiglio di Stato di fissare l'entrata in vigore in modo indipendente di ciascuna modificazione di legge. Anche in tale ipotesi, il Consiglio di Stato ritiene di poter porre in vigore il pacchetto in modo integrale. Qualora ciò non sarà*

possibile, perché una sua parte cadrà, il Consiglio di Stato potrà tenere in sospenso l'altra parte per un certo periodo, riportandola poi eventualmente davanti al Parlamento per l'abrogazione non essendo più dati i presupposti per una sua approvazione".

Per questa ragione, come già suesposto, proponiamo di delegare al Consiglio di Stato il compito di fissare l'entrata in vigore delle modifiche di legge proposte. La maggioranza della commissione condivide l'impostazione politica che prevede la messa in vigore delle misure fiscali e sociali secondo i tempi descritti nel presente rapporto. In base a questo patto politico se una delle due componenti dovesse venire a mancare anche l'altra non dovrà essere messa in vigore.

15. CONCLUSIONI

Come più volte detto, questa riforma fiscale e sociale non rappresenta il raggiungimento di un traguardo, quanto piuttosto quello di una tappa di un percorso che dovrà permettere di riformare tutta una serie di leggi in modo che l'azione del Cantone sia maggiormente aderente alle mutate situazioni socio-economiche.

È del tutto evidente che le famiglie di oggi hanno necessità differenti di quelle di soli venti anni fa. Inoltre una politica familiare moderna non deve più unicamente tendere alla prevenzione della povertà, ma deve anche essere indirizzata allo sviluppo e al benessere del bambino.

D'altro canto anche le aziende oggi hanno necessità differenti e sempre più ci si accorge dell'importanza di perseguire una politica sociale e ambientale sostenibile che rappresenta un vero valore aggiunto. In questo senso una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro permette alle aziende di valorizzare i propri dipendenti e capitalizzare le competenze acquisite nel tempo. *Il Manuale per le PMI «Lavoro e famiglia». Misure per la conciliabilità tra lavoro e famiglia nelle piccole e medie imprese*, pubblicato dalla SECO in collaborazione con l'Unione svizzera delle arti e mestieri e l'Unione svizzera degli imprenditori, ha evidenziato che le aziende che propongono soluzioni adatte ai dipendenti che hanno responsabilità familiari traggono a loro volta dei vantaggi. Un'analisi costi – benefici effettuata in Svizzera presso alcune grandi aziende ha mostrato come una politica del personale favorevole alla famiglia sia pagante: l'istituto Prognos stima che il ritorno dell'investimento in quest'ambito è pari all'8%.

In un contesto economico in profonda mutazione occorre poter offrire delle condizioni quadro che permettano di governare i cambiamenti e favorirli in una direzione socialmente ed economicamente equilibrata. Forse per troppo tempo ci si è cullati nell'illusione che tutto fosse immutabile e che la forza della nostra piazza finanziaria fosse perpetua, per poi rendersi conto che le cose cambiano anche velocemente e che un'economia poco diversificata e in gran parte legata ad un unico settore presenta dei gravi rischi. Oggi le parole d'ordine in questo campo sono diversificazione, innovazione, valore aggiunto.

Quale Paese non è alla ricerca di un'economia forte e diversificata, di aziende capaci di innovare e di creare valore aggiunto con processi sostenibili sia in campo ambientale, sia in campo sociale? E ognuno cerca di raggiungere l'obiettivo con i mezzi che ha a disposizione. Per questo motivo la concorrenza territoriale si sta facendo sempre più aggressiva e chi non si adegua rischia di restare emarginato.

È quindi fondamentale che anche il Canton Ticino si adoperi per mantenere una certa concorrenzialità se vuole – come vuole – essere una regione economicamente forte in grado di offrire opportunità ai propri cittadini. In questo senso il patto sociale nel quale sono coinvolti Stato, cittadini e aziende, presentato con il messaggio n. 7417, è una prima tappa per costruire tutti assieme il futuro.

Per questa ragione nel messaggio sono state inserite delle misure di alleggerimento fiscale non solo per le aziende, ma anche per le persone fisiche che, in un'epoca di forte mobilità, hanno grande facilità a spostarsi dove vengono offerte loro condizioni fiscali migliori.

Come scrive il Consiglio di Stato *“le misure fiscali proposte con il presente messaggio costituiscono una prima tappa di un percorso di rinnovamento del sistema tributario cantonale necessario per migliorare la competitività del Ticino nel raffronto dell'onere fiscale intercantonale. In una seconda tappa, contestuale alla futura riforma federale denominata “Progetto fiscale 17”, sono previste delle specifiche misure fiscali cantonali d'accompagnamento, tra le quali figurerà la diminuzione dell'aliquota sull'utile delle imprese”*.

* * * * *

Con queste considerazioni la maggioranza della Commissione speciale tributaria invita il Gran Consiglio a voler approvare i disegni di legge annessi al presente rapporto.

Per la Commissione speciale tributaria:

Michele Foletti, relatore
Battaglioni - Censi - Ferrara - Frapolli -
Garobbio (per le conclusioni) - Gendotti -
Ghisletta (per le conclusioni) - Gianella -
Giudici - Kandemir Bordoli (per le conclusioni) -
Minoretti - Pagani G. - Passalia - Seitz

Allegato:

- Nota interpretativa della Commissione speciale tributaria

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 49 cpv. 1

Aliquote

¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria ‰	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰
fino	a fr. 200'000	1.000	200.00	1.000
da fr. 201'000	a fr. 280'000	2.000	360.00	1.285
da fr. 281'000	a fr. 700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr. 701'000	a fr. 1'380'000	3.000	3'450.00	2.500
da fr. 1'381'000	In avanti	2.500		

Art. 49a (nuovo)

Freno all'imposta sulla sostanza

¹Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta.

²Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta.

Art. 79

L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell'utile netto.

Art. 87 cpv. 3 (nuovo)

³Il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

Art. 87a (nuovo)

Riduzione per partecipazione

L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati:

- d) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- e) le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- f) la detenzione di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 309f (nuovo)

Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie

In deroga all'articolo 49 cpv. 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino		a fr.	200'000	1.000	200.00	1.000
da fr.	201'000	a fr.	280'000	2.000	360.00	1.285
da fr.	281'000	a fr.	700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr.	701'000	a fr.	1'400'000	3.000	3'510.00	2.507
da fr.	1'401'000	a fr.	2'800'000	3.250	8'060.00	2.878
da fr.	2'801'000	a fr.	3'480'000	3.500	10'440.00	3.000
da fr.	3'481'000	In avanti		3.000		

Art. 314c cpv. 2 quinquies (nuovo)

²quinquies Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 1 lett. d (nuovo)

d) il diritto all'assegno parentale.

Art. 66 cpv. 2

²L'importo della pensione alimentare ammonta all'importo massimo dell'assegno per il primo ed il secondo figlio di cui all'art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.

Capitolo sesto - Assegno parentale

A. Aventi diritto

I. Condizioni generali

Art. 71a (nuovo)

¹Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno:

- a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- b) per ogni minorenni accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l'adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

²Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

³Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all'assegno se al momento della nascita oppure dell'accoglimento a casa del minore:

- a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

- b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

Art. 71b (nuovo)

II. Condizioni economiche

¹Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l'accoglimento a casa del minore.

²Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l'unità di riferimento è costituita:

- a) dal titolare del diritto;
- b) dal coniuge o dal partner registrato;
- c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.

³Il diritto all'assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

- a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110'000 franchi annui;
- b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell'unità di riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.

⁴È fatta salva la richiesta di restituzione dell'assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall'autorità fiscale. I membri dell'unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Art. 71c (nuovo)

B. Importo

¹L'assegno è una prestazione unica e ammonta a 3'000 franchi.

²In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.

Art. 71d (nuovo)

C. Concorso di diritti

¹Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.

²In caso di disaccordo o qualora il diritto all'assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre.

Art. 71e (nuovo)

D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell'assegno

¹L'avente diritto fa valere l'assegno tramite il formulario ufficiale.

²Il diritto all'assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.

³L'assegno è pagato all'avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l'accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

Art. 71f (nuovo)

E. Prescrizione Il diritto all'assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l'accoglimento a casa del minore.

Art. 71g (nuovo)

F. Rapporto con altre prestazioni cantonali L'assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps.

Capitolo settimo - Aspetti organizzativi

Art. 72 cpv. 2 lett. c (nuovo)

c) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno parentale;

Capitolo ottavo - Finanziamento (nuovo)

Art. 75 (nuovo)

C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

¹Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:

- a) l'assegno parentale;
- b) le misure di sostegno alle famiglie;
- c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.

²Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall'anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Art. 76

D. Fondo di compensazione
I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia

Art. 76 cpv. 1

¹Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.

Art. 76a (nuovo)

II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

¹Per il finanziamento dell'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell'indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge.

³Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l'importo necessario per finanziare l'assegno parentale, le spese amministrative e l'indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L'eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.

II. - Disposizione transitoria della modifica del... (BU 201X, XXX)

Le disposizioni di cui alla presente modifica si applicano nei casi in cui la nascita oppure l'accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. L'art. 66 cpv. 2 entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017. L'entrata in vigore delle altre disposizioni è determinata dal Consiglio di Stato.

Disegno di

LEGGE

**sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 è modificata come segue:

II. Adozione del figliastro

Art. 6

Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a :

I.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. a)

gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell'infanzia e i micro-nidi (nidi-famiglia) che accolgono di regola bambini fino ai 3 anni;

Art. 7 cpv. 2

²Queste attività sono di regola finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione; in casi particolari possono essere finalizzate al perseguimento di altri scopi di carattere sociale.

Art. 14 cpv. 1

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne.

Art. 30 cpv. 3

³Il singolo Comune può beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50% sulla somma complessiva del contributo in base al cpv. 2, se partecipa ai costi di esercizio delle attività di sostegno alle famiglie o partecipa al contenimento dell'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio a servizi o strutture riconosciute ai sensi dell'art. 7 e se garantisce un accesso a questi servizi equo, differenziato e alla portata di tutti, e fino al massimo del 25% per le attività ai sensi dell'art. 9.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. f)

- g) concede contributi per le spese d'esercizio e quelle di cui agli art. 43 e 43a della presente legge;

Art. 43a (nuovo)

Familiari curanti

¹Il Cantone può finanziare progetti e attività promossi da enti che non perseguono scopo di lucro destinati a sostenere l'attività dei familiari curanti dell'utente e a valorizzare il loro ruolo.

²Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.

³Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l'ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Commissione speciale tributaria

NOTA INTERPRETATIVA

Oggetto: **entrata in vigore delle disposizioni contenute nel rapporto parziale n. 7417R_{parz} della Commissione speciale tributaria sul messaggio del 15 settembre 2017 concernente la riforma cantonale fiscale e sociale**

RAPPORTO PARZIALE

Considerato che il principio della non retroattività delle leggi prevede che nessuna norma può essere applicata retroattivamente a discapito degli amministrati e che il messaggio n. 7417 contiene delle norme che comportano un aggravio fiscale per il contribuente, segnatamente l'inasprimento dell'imposizione parziale dei dividendi (artt. 17b cpv. 1 e 19 cpv. 1bis LT) e la limitazione dell'esonero dal pagamento dell'imposta minima alle sole società start-up (art. 89), la Commissione tributaria ha deciso di anticipare l'approvazione parlamentare di queste misure (avvenuta in data 7 novembre 2017) per far sì che tali modifiche possano, se del caso, entrare in vigore già a far tempo dal 1° gennaio 2018. Tenuto conto dell'impossibilità di introdurre la modifica dell'art. 89 LT senza far riferimento alle norme che prevedono l'introduzione del concetto di start-up, si è reputato necessario già inserire nel rapporto parziale anche le altre misure riguardanti le start-up.

ENTRATA IN VIGORE

Il dispositivo del disegno di legge annesso al rapporto parziale Foletti riguardo all'entrata in vigore delle misure prevede che *“Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. L'entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2018 oppure contemporaneamente all'entrata in vigore delle altre modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994, così come proposte nel messaggio n. 7417, se fissata ad una data posteriore”*.

Dal dispositivo e dalle conclusioni del rapporto emerge che le misure di aggravio previste dagli artt. 17b cpv. 1, 19 cpv. 1 e 89 LT entreranno in vigore a far tempo dal 1. gennaio 2018, non essendoci state contestazioni particolari a riguardo. Il termine referendario scade il 27 dicembre 2017 e la pubblicazione sul BU è prevista il 29 dicembre 2017. Le misure relative alle start up che sono già state approvate dal GC e che sono a favore del contribuente entreranno, per contro, in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore delle altre modifiche presenti nel messaggio 7417 e precisamente:

- a far tempo dal **1° gennaio 2018** nel caso in cui il termine referendario contro il rapporto finale scadesse infruttuoso o nel caso in cui l'eventuale referendum contro uno o più

decreti annessi al rapporto finale venisse respinto in votazione popolare (prevista verosimilmente nell'aprile 2018);

- a far tempo dal **1° gennaio 2019** nel caso in cui 30 giorni dopo la pubblicazione sul FU della reiezione dell'eventuale referendum contro uno o più decreti annessi al rapporto finale venisse presentato un ricorso astratto in materia di diritto pubblico al TF contro uno o più decreti annessi al rapporto finale ed il gravame venisse rigettato dalla massima Corte federale (i tempi di giacenza di tali ricorsi al TF vanno dai 6 mesi ad 1 anno).

Tuttavia nel caso in cui l'eventuale referendum contro uno o più decreti annessi al rapporto finale venisse accettato in votazione popolare o l'eventuale ricorso astratto in materia di diritto pubblico al TF contro uno o più decreti annessi al rapporto finale venisse accolto, le norme del pacchetto fiscale **non entrerebbero in vigore**. A questo punto per rispettare la volontà del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato licenzierà un messaggio per abrogare le misure contenute nel rapporto parziale, ovvero le misure di aggravio e le norme sulle start-up.

La Divisione delle contribuzioni si incaricherà di informare adeguatamente i contribuenti secondo modalità ancora da definire sull'entrata in vigore delle modifiche di legge previste nel messaggio.

La Commissione speciale tributaria